

COMUNE di CURTI
(PROVINCIA DI CASERTA)

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
NORME di ATTUAZIONE

Tecnico incaricato

ing. Fausto Anniciello

Collaborazioni

dott. Marco Anniciello

sig. Silvio Simonetti Merola

1. CAPO 1 Principi generali

1.1 Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio comunale

L'azione amministrativa del Comune di Curti è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Il territorio comunale è stato diviso in zone corrispondenti alle classificazioni previste nel D.P.C.M. 14 novembre 1997 in attuazione della Legge 447 del 26 ottobre 1995, che definisce anche i Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

1.2 Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale

La zonizzazione acustica persegue i seguenti obiettivi:

- A)** Stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale ricondotto alle classificazioni soprarichiamate
- B)** Costituire un riferimento per la eventuale redazione del Piano di risanamento acustico in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di zonizzazione.
- C)** Consentire l'individuazione delle priorità d'intervento in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti.
- D)** Costituire supporto all'azione amministrativa per la gestione delle trasformazioni urbanistiche nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli

usi del patrimonio edilizio secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dell'inquinamento acustico.

1.3 Effetti della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica

L'adozione della zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di CURTI i principi di tutela espressi nella Legge 447/95 e nei suoi Decreti attuativi.

Dall'adozione della Zonizzazione acustica qualsiasi variante del P.R.G. e dei suoi strumenti attuativi devono necessariamente essere improntati a principi di salvaguardia del Comfort Acustico.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici.

1.4 Ambiti di tutela della Zonizzazione acustica

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica adottata

1.5 Modalità di aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica

La zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ecc.). Tali revisioni possono essere elaborate dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla base dei principi espressi nella Zonizzazione acustica e/o nelle presenti Norme di attuazione; durante queste revisioni si devono prendere in considerazione anche le modifiche

dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana ed eventuali variazioni del P.U.T. con particolare riferimento ad eventuali zone a traffico limitato.

Nel caso di Varianti del P.R.G. viene automaticamente revisionata la zonizzazione acustica sulla base delle modificate destinazioni urbanistiche. Per le zone soggette a Piani particolareggiati e/o Piani di recupero l'approvazione di questi ultimi è subordinata alla automatica determinazione della zonizzazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso.

Anche tali variazioni possono essere elaborate direttamente dall'Ufficio tecnico Comunale sulla base dei principi adottati nella Zonizzazione acustica.

CAPO II Norme di salvaguardia e disciplina delle attività rumorose

2.1 Prescrizioni da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi per la tutela dell'inquinamento acustico

Chiunque, soggetto pubblico o privato sia nella qualità di proprietario che di gestore, utilizza impianti tecnici ed altre installazioni unite agli immobili il cui uso produca emissioni sonore, attività industriali, artigianali, commerciali e agricole, parcheggi, aree adibite a movimentazione automezzi, attività sportive e ricreative deve rispettare i valori limiti di emissione delle sorgenti sonore fissati nella Tabella B allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", riportata come tab 2 nella Relazione Generale nelle aree ad esse circostanti secondo la rispettiva classificazione in zone. All'interno delle fasce di pertinenza, l'attività delle stesse sorgenti sonore deve rispettare, nel loro insieme, i limiti assoluti e differenziali di immissione di cui alla Tabella C del D.P.C.M. soprarichiamato e riportata come Tab 3 nella Relazione Generale nelle aree ad esse circostanti secondo la rispettiva classificazione in zone.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate come Classe VI e per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali e ferroviarie.

2.2 Attività a maggior impatto acustico

L'allocazione nel patrimonio esistente delle attività a maggior impatto acustico, quali attività produttive, sportive e ricreative (discoteche, pub, birrerie, vinerie, circoli privati e pubblici esercizi) nonché servizi commerciali polifunzionali deve essere improntata alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

2.3 Attività artigianali rumorose

Le attività artigianali rumorose devono essere collocate nelle aree ad esse destinate sia nel P.R.G. vigente che in eventuali sue Varianti (aree per gli insediamenti industriali ed artigianali).

2.4 Attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno

L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio discoteche) dovrebbe avvenire in edifici a bassa presenza di funzioni residenziali e dove sono presenti elevate dotazioni di parcheggi poco impegnati durante il periodo notturno.

Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale deve essere redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale una relazione di impatto acustico, di cui ai punti

seguenti, che dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno.

Il rumore diretto e indiretto non dovrà superare il limite previsto nella zonizzazione acustica.

2.5 Attività sportive particolarmente rumorose

Le attività sportive particolarmente rumorose (ad esempio piste dei Kart, poligoni di tiro o di tiro a piattello) dovranno essere localizzate lontano da abitazioni residenziali anche di tipo rurale.

2.6 Attività commerciali di tipo polifunzionale

L'insediamento di attività commerciali di tipo polifunzionale dovrebbe avvenire in edifici con assenza di funzioni residenziali dove sono presenti elevate dotazioni a parcheggio poco utilizzate in periodo diurno.

Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui ai punti seguenti dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno.

Il rumore diretto e indiretto non dovrà superare il limite previsto nella zonizzazione acustica.

2.7 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione per le attività richiamate nei punti precedenti o in caso di richiesta specifica da parte dell'autorità comunale

Dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, resa con Perizia giurata, redatto da tecnico abilitato, che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- Rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto
- Valutazione dell'eventuale incremento di traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale
- Localizzazione e descrizione di impianti, apparecchiature e attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale
- Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico
- Previsione del rispetto del limite massimo di zona e del criterio differenziale oltre ai limiti massimi previsti dalla zonizzazione acustica
- Le eventuali opere di protezione passiva previste che dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria; la loro realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento delle autorizzazioni

2.8 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione per attività che richiedono particolare pregio acustico

Contestualmente alla istanza di concessione o di autorizzazione edilizia per interventi di trasformazione edilizia (nuove costruzioni, ristrutturazione, restauro e risanamento edilizio) di

- Scuole ed asili nido
- Ospedali
- Case di cura e riposo
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani

- Nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture viarie ad intenso traffico o a strutture di cui al punto precedente

Dovrà essere allegata una relazione acustica redatta da tecnico abilitato sotto forma di perizia giurata che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- Valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate eseguita mediante modelli e misure acustiche:
- Valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 *“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e successive modifiche ed integrazioni*
- Indicazione delle eventuali misure previste per ridurre l’esposizione al rumore negli insediamenti da realizzare.

2.9 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, di Piani di recupero e strumenti urbanistici preventivi

Dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, resa con Perizia giurata, redatto da tecnico abilitato, che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- Rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto
- Valutazione dell’eventuale incremento di traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale
- Localizzazione e descrizione di impianti, apparecchiature e attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale
- Valutazione del contributo complessivo all’inquinamento acustico

- Previsione del rispetto del limite massimo di zona e del criterio differenziale oltre ai limiti massimi previsti dalla zonizzazione acustica
- Le eventuali opere di protezione passiva previste che dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria; la loro realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

2.10 Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia o di riuso o subentro del patrimonio edilizio esistente

Gli interventi di trasformazione edilizia di qualunque tipo devono garantire il rispetto dei Limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi della zonizzazione acustica.

Il Responsabile del Servizio tecnico Comunale richiede, nel caso di attività che possano dar luogo ad emissioni acustiche significative, che le istanze di concessione siano accompagnate da un relazione di impatto acustico, elaborata da tecnico abilitato, resa come perizia giurata, che dovrà contenere i seguenti punti:

- Rilevazioni fonometriche per la valutazione della rumorosità ambientale allo stato di fatto
- Localizzazione e descrizione degli impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale
- Valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nei punti successivi della presente normativa. Gli edifici destinati a residenza unifamiliare sono esclusi dal rispetto delle normative previste per quanto riguarda l'isolamento acustico degli elementi interni

- Nel caso di interventi di trasformazioni in ambiente lavorativo di tipo produttivo nel settore secondario e terziario la relazione deve contenere indicazioni relative all'inquinamento verso l'esterno ed in particolare:
 - I. Rilevazioni fonometriche per la valutazione della rumorosità ambientale allo stato di fatto
 - II. Localizzazione e descrizione delle sorgenti sonore connesse all'attività e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale
 - III. Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto del Limite assoluto e differenziale previsto nella zonizzazione acustica

2.11 Relazione di impatto acustico da presentare in allegato ai progetti di opere stradali e ferroviarie

E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati di porre in atto tutti i possibili accorgimenti atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico nei confronti degli insediamenti esposti e di redigere Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti, che dovranno prevedere il rispetto della Normativa specifica, contenente i seguenti punti:

- Rilevazioni fonometriche per la valutazione della rumorosità ambientale allo stato di fatto
- Valutazione dei flussi di traffico veicolare distinto per categorie dei veicoli
- Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei Limiti previsti nella Normativa specifica.
- Proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico

CAPO III

Esposizione all'inquinamento acustico ed utilizzazione edificatoria dei suoli

3.1 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativo a nuovi comparti urbanistici

Il grado di protezione dall'inquinamento acustico da conseguire nel caso di nuovi comparti urbanistici deve corrispondere al limite massimo di esposizione stabilito dalla Zonizzazione acustica per la classe di appartenenza del comparto interessato.

La pubblica Amministrazione può prescrivere la realizzazione di interventi attivi e passivi per il contenimento della rumorosità ambientale. In particolare può far adottare limiti di velocità, isole pedonali, sensi unici, utilizzo di asfalti speciali, barriere acustiche naturali e/o artificiali. Potranno inoltre prescrivere condizioni plano-volumetriche degli edifici, distacchi superiori ai rispetti di tipo urbanistico previsti nel P.R.G. per realizzare un adeguato comfort acustico.

CAPO IV

Requisiti acustici degli edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si deve fare riferimento ai requisiti acustici previsti nel D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*":

CAPO V

Disciplina delle attività rumorose temporanee

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitato o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie generalmente al di fuori di edifici o insediamenti aziendali

5.1 Documentazione da produrre con la domanda di autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

La domanda di autorizzazione in deroga per i cantieri edili e per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico deve intendersi compresa rispettivamente nell'istanza di licenza edilizia e/o nella domanda di licenza per spettacoli ed intrattenimenti pubblici.

In conformità a quanto prescritto nei successivi paragrafi potrà essere richiesta dall'Amministrazione comunale una relazione o una dichiarazione, resa ai sensi della Legge 15/68, di impatto acustico che dovranno riportare i seguenti punti:

- descrizione del tipo di macchine e di attrezzature di cui si prevede l'impiego
- la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche
- il numero di ore giornaliere complessive dell'intero periodo
- il livello di pressione sonora a distanza nota
- la distanza e l'ubicazione degli edifici esposti alla propagazione del rumore
- il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti

L'amministrazione comunale potrà prescrivere limitazioni aggiuntive e disporre la sospensione dei lavori nel caso in cui si accertino condizioni di esposizione al rumore eccedenti quanto dichiarato.

5.2 Prescrizioni da osservare per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili viene rilasciata contestualmente alla concessione edilizia a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso.

Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni ecc) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere, anche provvisorie, opportunamente posizionate. Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carters dai macchinari),

5.3 Orari previsti per i cantieri edili, stradali e assimilabili

L'attivazione delle macchine ed impianti rumorosi autorizzati in deroga è consentita solo nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle 7.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 18.30 o alle 19.00 durante il periodo dell'ora legale.

Le attività che non comportano l'impiego di attrezzature ma che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono vietate dopo le ore 20.00 e comunque durante il periodo notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

5.4 Prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per le manifestazioni all'aperto, feste popolari, luna park ed assimilabili

L'Amministrazione comunale individua all'interno del proprio territorio le aree su suolo pubblico da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto e/o in strutture precarie. Tali aree devono essere individuate, per quanto possibile, secondo criteri che tendono a ridurre l'impatto acustico delle attività da autorizzare in deroga. L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni deve intendersi compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata non ecceda i 3 giorni complessivi anche non consecutivi nell'arco di un bimestre, tenuto conto che l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere comunque interrotto in periodo notturno entro le ore 24.00.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può richiedere una Relazione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato, che dovrà contenere i seguenti punti:

- Rilevazioni fonometriche per la valutazione della rumorosità ambientale allo stato di fatto
- Valutazione dei flussi di traffico veicolare, distinto per categorie dei veicoli, a seguito della manifestazione prevista.
- Descrizione delle apparecchiature da utilizzare con la indicazione delle caratteristiche tecniche
- Planimetria dell'area interessata con l'indicazione della posizione delle apparecchiature sonore con particolare riferimento alle Casse acustiche, altoparlanti ecc..
- Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'uso di impianti di amplificazione sonora e verifica del rispetto dei Limiti previsti nella Normativa specifica.
- Proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico

Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale (ad esempio piano-bar, cabaret, serate musicali, e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ex art. 68 e 69 T.U. L.P.S. ecc:). Manifestazioni di durata superiore a 3 giorni dovranno ottenere autorizzazione previa presentazione di relazione di impatto acustico con l'indicazione dei punti indicati precedentemente da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici che dovrà attestare in particolare che strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti ecc, non diano luogo ad un livello equivalente non superiore a 75 dB(A) misurato in facciata agli edifici vicini e che garantiscano una differenza tra livello equivalente lineare e livello equivalente sonoro pesato con curva di ponderazione A, entrambi misurati in facciata agli edifici residenziali esposti, non superiori a 10 B.

L'impiego della apparecchiature rumorose dovrà comunque essere interrotto durante il periodo notturno entro le ore 24,00.

5.5 Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporalità

Macchine da giardino: L'impiego di macchine ed impianti rumorosi per lavori di giardinaggio o simili è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Altoparlanti: L'impiego di altoparlanti su veicoli è consentito solo nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Può essere concessa dall'Amministrazione Comunale deroga in caso di calamità naturali o di emergenze.

Allarmi antifurto: i sistemi di allarmi antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti; nel caso di dispositivi antifurto installati su autoveicoli l'emissione sonora deve esser intervallata e contenuta nella durata massima di 3 minuti. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

5.6 Prescrizioni per attività particolarmente rumorose.

In riferimento a quanto previsto dall'art. 9 della Legge 447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

CAPO VI

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 5000,00.
- b) Chiunque violi le disposizioni di cui ai punti V-5.5 è sottoposto alla sanzione del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 a cui seguirà una ordinanza di adeguamento.
- c) Chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose o agli orari previsti per i cantieri edili stradali e assimilabili o alle manifestazioni all'aperto, feste popolari, luna park ed assimilabili è sottoposto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 a cui può seguire una ordinanza di adeguamento.

- d) Chiunque violi le prescrizioni relative alle attrezzature rumorose con carattere di temporaneità è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 a cui può seguire una ordinanza di adeguamento.

I sopraindicati importi sono raddoppiati in caso di recidiva.